



COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Articolo 1 – FINALITA'

Articolo 2 – DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI

Articolo 5 – EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Articolo 6 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 7 – FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 8 - ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 9 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11 – PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

Articolo 12 – CONSIGLIO ESECUTIVO

Articolo 13 – PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14 – PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SEGRETERIA E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO.

Articolo 15 – FORME DI SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'.

Articolo 1 - FINALITA'

1. Visti l'art. 1, comma 1, della Legge 383 del 7/12/2000 e gli artt. 64, 65 e 66 dello Statuto del Comune di Pianezze, il presente regolamento intende favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:
 - a. promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirata ai valori ed agli obiettivi della costituzione;
 - b. promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune ed alla conoscenza e soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
 - c. favorire il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. rafforzare le realtà associative esistenti e favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole associazioni.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono da intendersi come "Associazioni" ai fini del presente atto e dell'art. 65 dello Statuto Comunale, le «Associazioni di promozione sociale» così come individuate dall' art. 2, comma 1 della Legge 383 del 7/12/2000, «le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, e loro federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati», e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale della libera Associazione dei cittadini del Comune.

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'albo comunale delle Associazioni, al solo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti precedentemente individuati alle scelte politico-amministrative, ed al fine di avere la possibilità di affidare loro, ai sensi dello Statuto Comunale, compiti di pubblico interesse coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò allo scopo di ampliare, diversificare e coordinare gli interventi nei settori di cui al successivo comma 2.
2. L'Albo è articolato per Settori di attività e di impegno così definiti:
 - Socio – assistenziale e sanitario;
 - Ambiente, impegno e protezione civile;
 - Educativo e culturale;
 - Attività sportive e tempo libero.

Articolo 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI

1. Al solo fine dell'iscrizione nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo Statuto o dall'Atto costitutivo dell'Associazione oppure verbale di costituzione del gruppo in particolare:
 - a. l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 3 comma 2, ancorché l'Associazione non abbia sede nel Territorio Comunale o non sia iscritta nell'Elenco Regionale.
 - b. assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - c. ordinamento interno a base democratica;
 - d. organismi rappresentativi;

2. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo deve essere immediatamente comunicato alla dipendente addetta al servizio bibliotecario «Scuola Cultura e Tempo Libero», dal rappresentante legale dell'associazione. L'Albo è aggiornato ogni due anni.
3. L'iscrizione nell'Albo delle Associazioni è disposta dalla Giunta comunale su proposta dell'Assessore competente. Nella domanda devono essere specificati la denominazione dell'Associazione, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Pianezze. Alla domanda devono essere allegate:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto oppure del verbale di costituzione.
 - b. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare. Qualora l'Ufficio ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta all'Associazione.
4. La Giunta provvede alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a. a seguito della comunicazione, di cui all'articolo 4, comma 1, di cessazione dei requisiti;
 - b. su richiesta scritta dell'associazione;
 - c. autonomamente qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1. dandone in questo caso comunicazione al rappresentante legale.
5. Sono esplicitamente esclusi dall'Albo, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 della Legge 383 del 7/12/2000:
 - a. i partiti;
 - b. le Associazioni sindacali;
 - c. le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

Articolo 5 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:
 - a. partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'assemblea della Consulta;
 - b. presentare la propria candidatura agli organi della Consulta;
 - c. ottenere spazi sul notiziario comunale, tramite la Consulta, per promuovere la propria attività;
 - d. ottenere agevolazioni per l'uso delle sale comunali secondo la disciplina dello specifico Regolamento;
 - e. stipulare Convenzioni con il Comune di Pianezze;
 - f. avere accesso ai contributi secondo il relativo Regolamento;
 - g. ottenere informazioni sulle iniziative comunali che riguardano il proprio settore di attività.

Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte nell'Albo comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove la Consulta delle Associazioni ai sensi dell'art. 66, comma 2, dello Statuto Comunale.
2. La partecipazione istituzionale ha il fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale, e si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 7.
3. L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3.

Articolo 7 – FINALITA' ED ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Socio-assistenziale e sanitario
 - Ambiente, impegno e protezione civile
 - Educative e culturali
 - Attività sportive e tempo libero
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
 - Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale.
 - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.
 - Promozione delle attività sportive e del tempo libero.
 - Collegamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale e la redazione di "Pianezze Informa".

Articolo 8 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Esecutivo.

Articolo 9 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è il medesimo organo decisionale della Consulta ed è costituita dai rappresentanti designati da ogni associazione iscritta all'Albo
2. L'Assemblea è convocata, entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario i quali ricoprono tali cariche anche nell'ambito del Consiglio esecutivo.
Nella medesima seduta, con ulteriore, separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei restanti componenti del Consiglio esecutivo, rappresentativi di ognuno dei settori di cui al precedente art. 4 e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle associazioni od organismi facenti parte della Consulta.
4. Per i restanti rappresentanti ciascun componente dell'assemblea può esprimere una preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore.

5. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più giovane di età.
6. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
7. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
9. L'Assemblea rimane in carica per due anni.
10. Il Sindaco o delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Articolo 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea:

- Eleggere tra i Rappresentanti delle Associazioni, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i componenti del Consiglio Esecutivo;
- Determinare direttive generali ed i programmi di attività.

Articolo 11 - PRESIDENTE - RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 7 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo nello svolgimento delle loro sedute, cura la regolare redazione dei verbali e li trasmette all'Amministrazione Comunale.
6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

Articolo 12 – CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di quattro membri, rappresentativi dei settori previsti all'art. 4, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, ad un rappresentante del Comitato di Biblioteca nominato dal Comitato stesso.
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art. 7 e dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto.
3. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.
4. Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Sindaco o delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.
7. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - Coordinare l'attività della Consulta per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea;
 - redige un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
 - esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art. 4;

Articolo 13 - PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - a. dimissioni;
 - b. scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c. due assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - d. venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
 - e. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Articolo 14 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per:
 - a. dimissioni;
 - b. scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c. due assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - d. venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art 10, comma 1.

Articolo 15 – FORME DI SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione, nel caso tali risorse non fossero nella disponibilità delle Associazioni:
 - a. spazi di riunioni;
 - b. segreteria organizzativa;
 - c. eventuali contributi per particolari iniziative promozionali.